

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di sabbia e ghiaia in Località "Piane Battaglie" nel Comune di Campi (TE).

Proroga e variante al progetto di coltivazione e ripristino ambientale

Ditta esercente: SO.CO.IN. S.a.s.

Parere regionale di competenza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave;
- la L.R. 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i., recante "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo";

PREMESSO che nel Comune di Campi (TE), in località "Piane Battaglie", è attiva un'area estrattiva, individuata in Catasto Terreni al Foglio di mappa n.66, Particelle nn.366-346-349-92-8-341 e al Foglio di mappa n.56 Particelle nn.337-338, attualmente coltivata dalla Ditta SO.CO.IN. S.a.s., avente sede legale nel Comune di Teramo in Via Circonvallazione Ragusa n.51 – P.IVA 00886180678 [in seguito: Ditta], in forza dell'Autorizzazione Comunale rilasciata con provvedimento prot. n.4835 del 05/05/2009 (avente validità fino al 10/03/2019);

ACQUISITE le istanze, di seguito meglio identificate, con cui è stata rispettivamente richiesta la proroga dell'autorizzazione ai lavori di coltivazione e ripristino ambientale della cava per anni Dieci (fino al 14/01/2029), nonché la modifica all'avanzamento dei lotti di escavazione:

- istanza di proroga trasmessa dalla Ditta, registrata agli atti regionali con Prot. n. 11586/19 del 15/01/2019;
- istanza di modifica dell'avanzamento della coltivazione trasmessa dalla Ditta, registrata agli atti regionali con Prot. n. 0240131/20 del 07/08/2020;

DATO ATTO delle note trasmesse dal Servizio DPC025:

- prot. n.0371482/24 del 24/09/2024, contenente la richiesta di integrazioni finalizzata a definire l'istruttoria tecnica relativa alla suddetta istanza di proroga;
- prot. n.0179293/25 del 30/04/2025, con cui è stato richiesto alla Ditta l'invio del DSS aggiornato, recante esplicito riferimento all'attività di coltivazione di cava autorizzata con provvedimento comunale n. 4835 del 05/05/2009;

- prot. n.0345791/25 del 01/09/2025, con cui sono stati richiesti alla Ditta ulteriori documenti integrativi, costituiti nello specifico da relazione tecnica asseverata, cronoprogramma aggiornato delle attività e report fotografico;

PRESO ATTO delle seguenti note di risposta inoltrate dalla Ditta:

- nota del 09/12/2024 acquisita agli atti regionali al prot. n.0478380/24, corredata da documentazione integrativa di riscontro;
- nota del 05/05/2025 acquisita agli atti regionali al prot. n.183555/25, contenente la revisione del DSS con esplicito riferimento all'attività di cava in oggetto;
- nota del 26/09/2025 registrata in pari data agli atti regionali con Prot. n. 0380497/25 contenente documentazione integrativa;

VERIFICATO che la sunnominata relazione tecnica asseverata mostra che l'area utile a disposizione, all'interno della cava in oggetto, con esclusione delle fasce di rispetto, corrisponde a circa 123.600 m² e che il volume di materiale residuo ancora da movimentare è pari a 818.500 m³, estraibili dai Lotti n.4, attualmente in fase di coltivazione, e n.5 da avviare;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di poter esprimere parere favorevole all'approvazione della variante al progetto di coltivazione e ripristino;
- di poter esprimere parere favorevole alla proroga dell'autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto, riferito al richiamato provvedimento comunale, per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori autorizzati, stimato in 10 (dieci) anni a partire dalla data di trasmissione dell'istanza di proroga, quindi fino al 14/01/2029;

RICHIAMATI:

- il comma 2, Art. 5 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. inerente al "parere obbligatorio e vincolante" a cura dell'Autorità regionale competente [ora: Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio];
- il comma 1, lett. d) Art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., ai sensi del quale il provvedimento autorizzatorio di cui all'oggetto, risulta di competenza del Comune di Campli (TE);

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

A. di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 54/1983 s.m.i., **parere favorevole:**

- **al progetto di variante per la coltivazione e il ripristino ambientale** della cava in Località "Piane Battaglie" nel Comune di Campli (TE), in conformità della documentazione tecnico-progettuale allegata alle istanze presentata dalla Ditta SO.CO.IN. S.a.s., avente sede legale nel Comune di Teramo in Via Circonvallazione Ragusa n.51 – P.IVA 00886180678;
- **alla proroga di ulteriori 10 anni dell'Autorizzazione comunale alla coltivazione e ripristino ambientale** dell'area di cava sita in località "Piane Battaglie" nel Comune di Campli (TE), rilasciata alla Ditta SO.CO.IN. S.a.s., con Provvedimento prot. n.4835 del 05/05/2009 (avente validità fino al 10/03/2019);

- B. di stabilire**, pertanto, che il termine massimo per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'autorizzazione comunale richiamata in premessa – comprensivi sia del completamento delle attività estrattive e di sistemazione ambientale già autorizzate secondo la variante progettuale richiesta – è fissato in ulteriori anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di trasmissione dell'istanza di proroga, quindi fino al 14/01/2029;
- C. di demandare** al Comune di Campi (TE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1, lett. d), della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione alla variante e della proroga di cui sopra, alle seguenti ulteriori condizioni rispetto a quelle già disposte con i precedenti atti autorizzativi, alle quali la Ditta richiedente dovrà attenersi:

Art. 1

- La volumetria residua di materiale lordo estraibile, in riferimento al progetto di variante, è pari a 818.500 m³, relativamente ai Lotti residui nn.4 e 5
- La Ditta dovrà realizzare i lavori nel pieno rispetto del presente parere, nonché in totale conformità al progetto originario allegato all'Autorizzazione Comunale iniziale, che resta pienamente vigente per quanto non modificato dalla variante stessa;
- La polizza fideiussoria a garanzia del ripristino ambientale dovrà essere mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava;

Art. 2

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia mineraria, ambientale, di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità.

Alla fine dei lavori, il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Ditta, di una Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il Titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio regionale Attività Estrattive e della Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 3

L'autorizzazione allo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'Art.1 sarà rilasciata dall'Ufficio regionale Risorse Estrattive del Territorio solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive si riserva di avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 4

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 5

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

Art. 6

È previsto l'avvio del procedimento di decadenza a carico della Ditta, a seguito dell'avvenuto accertamento di una o più delle seguenti inadempienze:

- Reiterate violazioni delle Norme di Polizia Mineraria e di Sicurezza sul Lavoro;
- Mancata osservanza delle prescrizioni tecniche, operative o ambientali previste dalla Autorizzazione o da atti autorizzativi connessi;
- Inadempimento dei previsti obblighi economici, amministrativi o fideiussori;
- Mancata esecuzione delle attività di recupero ambientale e di sistemazione finale;
- Sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla normativa vigente;

D. di disporre:

- la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- la trasmissione via PEC del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Campi (TE) per il seguito di competenza, nonché:
 - alla Ditta SO.CO.IN. S.a.s.;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
 - al Nucleo Carabinieri Forestale di Nereto;
 - all'ARPA Abruzzo - Distretto di Teramo;

E. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/1993)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO